



Istituto Istruzione Superiore

con convitto annesso

"Ignazio e Vincenzo Florio"

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa)

Cod. fiscale: 93085840812 – Cod.fatt. X94Y40

TEL. +39 0923 556001

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it

sito internet www.istitutoflorioerice.edu.it



I.I.S. "I. E V. FLORIO" - ERICE
Prot. 0018761 del 05/10/2026
VII-1 (Uscita)

Prot. come da signature

Al personale docenti a tempo determinato
Al personale educativo a tempo determinato
Al personale ATA a tempo determinato
e, p.c. Al DSGA
All'Albo on line
Al sito web dell'Istituto
Alla Bachecca ARGO

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie del personale docente, educativo ed ATA a tempo determinato
– A.S. 2026/2027.

Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale a tempo determinato

Premesso che le ferie costituiscono un diritto del lavoratore finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e devono essere **effettivamente fruiti**, si forniscono al personale docente, educativo e ATA con contratto di lavoro a tempo determinato le indicazioni relative alle modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza del rapporto di lavoro.

Si richiama in particolare l'attenzione del personale sulla necessità di **presentare richiesta di fruizione delle ferie**, nei periodi nei quali esse possono essere godute, evitando di rinviare la fruizione alla scadenza del contratto.

Riferimenti normativi

La disciplina delle ferie del personale assunto a tempo determinato è contenuta, in particolare, nell'**art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021**, che dispone: *“Al personale assunto a tempo determinato [...] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie [...] stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato”*.

Il medesimo articolo stabilisce che: *“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”*.

La disposizione contrattuale prevede, inoltre, una specifica disciplina per il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (**31 agosto**) o fino al termine delle attività didattiche (**30 giugno**). Il **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024**, sottoscritto il 23 dicembre 2025, ha confermato che, per quanto non espressamente previsto dal nuovo contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni dei precedenti CCNL compatibili e non sostituite. Restano inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 1, commi 54, 55 e 56, della **legge 24 dicembre 2012, n. 228**, nonché l'art. 5, comma 8, del **D.L. 6 luglio 2012, n. 95**, convertito dalla legge n. 135/2012.

Ferie del personale a tempo determinato: principio generale

Le ferie del personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato sono **proporzionali alla durata del servizio prestato**. Pertanto, il numero complessivo delle ferie spettanti deve essere determinato in rapporto alla durata del contratto e all'eventuale anzianità utile ai fini della misura delle ferie.

Le ferie devono essere fruiti **nell'ambito della durata del rapporto di lavoro**, secondo le modalità previste per la specifica categoria professionale e compatibilmente con le esigenze di servizio. Il personale è pertanto tenuto a verificare la propria situazione delle ferie maturate e a presentare tempestivamente le relative richieste.

Personale docente ed educativo a tempo determinato

Per il personale docente ed educativo a tempo determinato le ferie devono essere prioritariamente fruiti nei **periodi di sospensione delle attività didattiche**, compatibilmente con gli impegni di servizio previsti dal Piano annuale delle attività. A titolo esemplificativo, rientrano tra tali periodi:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ponti e ulteriori giornate di sospensione delle attività didattiche deliberate dagli organi competenti;
- altri periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico;

Il Responsabile dell'istruttoria: A.A. CIMINO G.L.

Il Titolare del procedimento:
Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppa MANDINA

Il Responsabile del Procedimento: DSGA Dott. L. GESU'



Istituto Istruzione Superiore

con convitto annesso

"Ignazio e Vincenzo Florio"

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa)

Cod. fiscale: 93085840812 – Cod.fatt. X94Y40

TEL. +39 0923 556001

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it

sito internet www.istitutoflorioerice.edu.it



- per il personale con contratto fino al 30 giugno, il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno, **compatibilmente con gli eventuali impegni collegiali, scrutini, esami e altre attività programmate.**

Ferie durante il periodo di attività didattica

Durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica, il personale docente può fruire delle ferie **per un periodo non superiore a sei giornate lavorative**, alle condizioni previste dalla normativa contrattuale.

La fruizione è subordinata:

1. alla disponibilità delle ferie maturate;
2. alla possibilità di sostituire il docente con personale in servizio nella medesima sede;
3. alla condizione che dalla sostituzione **non derivino oneri aggiuntivi per l'Amministrazione**, compresi eventuali compensi per ore eccedenti.

Resta pertanto ferma la necessità di presentare preventiva istanza e di acquisire la relativa autorizzazione.

Docenti ed educatori con contratto fino al 30 giugno 2027

Particolare attenzione deve essere prestata dal personale con contratto a tempo determinato con scadenza **30 giugno 2027**. Tale personale dovrà presentare **istanza di fruizione delle ferie** durante i periodi di sospensione delle attività didattiche ricadenti nella durata del rapporto di lavoro. Non può infatti essere considerato automaticamente in ferie il personale docente nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, ha chiarito che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno; la perdita del diritto all'indennità sostitutiva presuppone che il datore di lavoro abbia informato adeguatamente il dipendente e lo abbia invitato a fruire delle ferie, con avviso delle conseguenze della mancata fruizione. La medesima impostazione è stata richiamata dalla circolare della scrivente del 03/10/2025 relativa all'a.s. 2025/2026, nella quale si evidenziava l'importanza della **richiesta esplicita delle ferie** da parte del docente a tempo determinato.

Docenti ed educatori con contratto fino al 31 agosto 2027

Il personale docente ed educativo con contratto fino al **31 agosto 2027** deve programmare la fruizione delle ferie nell'arco di validità del rapporto di lavoro, utilizzando prioritariamente i periodi di sospensione delle attività didattiche nei quali non siano previsti obblighi di servizio. In particolare, dovranno essere considerate:

- le vacanze natalizie;
- le vacanze pasquali;
- le altre sospensioni delle attività didattiche;
- il periodo successivo al termine delle lezioni, tenendo conto degli obblighi di servizio;
- il periodo estivo, secondo le modalità previste dall'organizzazione dell'Istituto.

Anche per tale personale la fruizione delle ferie deve essere **effettiva e formalmente richiesta**, non potendo l'Amministrazione considerare automaticamente ogni giornata di sospensione delle attività didattiche come giornata di ferie.

Personale ATA a tempo determinato

Per il personale **ATA a tempo determinato** trova applicazione il principio generale previsto dall'art. 35 del CCNL: **le ferie sono proporzionali al servizio prestato**. A differenza del personale docente, la sospensione delle attività didattiche **non determina automaticamente la sospensione dell'attività lavorativa del personale ATA**. Pertanto, il personale ATA a tempo determinato:

- continua a prestare servizio secondo il proprio orario e le disposizioni organizzative dell'Istituto;
- può fruire delle ferie nei periodi autorizzati dall'Amministrazione;
- deve presentare specifica richiesta;
- deve programmare la fruizione delle ferie tenendo conto della durata del proprio contratto;
- deve, per quanto possibile, fruire delle ferie entro la scadenza del rapporto di lavoro.

La fruizione delle ferie da parte del personale ATA deve essere coordinata con le esigenze di funzionamento degli uffici, dei laboratori, dei plessi e dei servizi ausiliari.

Personale ATA con contratto fino al 30 giugno

Il personale ATA con contratto fino al **30 giugno 2027** deve programmare la fruizione delle ferie maturate e maturande in modo da consentirne il godimento **entro la scadenza del contratto**, tenendo conto delle esigenze di servizio. A tal fine, il personale interessato è invitato a presentare tempestivamente le proprie richieste, evitando di concentrare la



Istituto Istruzione Superiore

con convitto annesso

"Ignazio e Vincenzo Florio"

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa)

Cod. fiscale: 93085840812 – Cod.fatt. X94Y40

TEL. +39 0923 556001

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it

sito internet www.istitutoflorioerice.edu.it



fruizione delle ferie negli ultimi giorni di validità del contratto. L'Ufficio del personale provvederà, per quanto di competenza, a comunicare la situazione delle ferie maturate e residue.

Personale ATA con contratto fino al 31 agosto

Il personale ATA con contratto fino al **31 agosto 2027** dovrà programmare la fruizione delle ferie nell'arco dell'intero rapporto di lavoro. La fruizione nel periodo estivo sarà organizzata mediante apposito **piano ferie ATA**, tenendo conto:

- delle richieste del personale;
- delle esigenze di servizio;
- della necessità di assicurare la presenza minima nei diversi profili professionali;
- delle attività amministrative, tecniche e ausiliarie programmate;
- delle esigenze connesse alla chiusura dell'anno scolastico;
- delle attività preparatorie all'avvio dell'a.s. 2027/2028.

Supplenti brevi e saltuari

Per il personale docente ed ATA assunto con **supplenza breve e saltuaria**, le ferie maturano in proporzione alla durata effettiva del servizio. Il dipendente è pertanto tenuto a verificare con l'Ufficio del personale la quantità di ferie maturata in relazione al contratto e a presentare la relativa richiesta durante il periodo di validità del rapporto. In presenza di contratti di durata particolarmente breve, la programmazione della fruizione dovrà essere effettuata tempestivamente, evitando che le ferie maturate rimangano inutilizzate per la sola scadenza del contratto.

Ferie non godute e indennità sostitutiva

Si ricorda che la disciplina generale prevede il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, salve le specifiche ipotesi previste dalla legge e dal CCNL. L'art. 38 del CCNL 2019-2021 ha stabilito che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Per il personale a tempo determinato, l'art. 35 CCNL disciplina specificamente il caso in cui la durata del rapporto non consenta la fruizione delle ferie maturate. Pertanto, **la mancata fruizione delle ferie non deve essere considerata una scelta liberamente sostitutiva della loro fruizione con una successiva corresponsione economica**. L'eventuale indennità sostitutiva sarà riconosciuta esclusivamente nei casi e nella misura previsti dalla normativa vigente.

Informazione preventiva e obbligo di presentazione della domanda

Al fine di assicurare al personale a tempo determinato la possibilità di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, l'Istituto provvederà a fornire adeguata informazione circa:

- il numero dei giorni di ferie maturati;
- il periodo di validità del contratto;
- i periodi nei quali è possibile fruire delle ferie;
- le modalità di presentazione della domanda;
- le conseguenze derivanti dalla mancata richiesta.

Il personale interessato dovrà quindi **presentare domanda di ferie attraverso le procedure in uso presso l'Istituto**, con particolare attenzione ai periodi di sospensione delle attività didattiche. La Corte di Cassazione ha infatti escluso l'automatismo secondo cui il docente a tempo determinato debba essere considerato automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di ferie dovranno essere presentate tramite l'applicazione WEB **ARGO Personale**, secondo la procedura adottata dall'Istituto.

La domanda dovrà indicare:

- il periodo richiesto;
- il numero di giornate di ferie;
- l'eventuale periodo di sospensione delle attività didattiche cui la richiesta si riferisce;
- ogni altro elemento richiesto dalla procedura.

La semplice presentazione della domanda **non equivale ad autorizzazione**. Il dipendente dovrà pertanto attendere l'autorizzazione dell'Amministrazione. Per il personale ATA, le richieste saranno esaminate anche in relazione alla necessità di garantire la continuità dei servizi tecnici, generali ed amministrativi.

Indicazione particolare per il personale docente con contratto fino al 30 giugno

Il Responsabile dell'istruttoria: A.A. CIMINO G.L.

Il Titolare del procedimento:
Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppa MANDINA

Il Responsabile del Procedimento: DSGA Dott. L. GESU'



Istituto Istruzione Superiore

con convitto annesso

"Ignazio e Vincenzo Florio"

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa)

Cod. fiscale: 93085840812 – Cod.fatt. X94Y40

TEL. +39 0923 556001

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it

sito internet www.istitutoflorioerice.edu.it



Con riferimento alla giurisprudenza sopra richiamata, si dispone che il personale docente con contratto fino al **30 giugno 2027** sia espressamente invitato a presentare le richieste di ferie relative ai periodi di sospensione delle attività didattiche ricadenti nella durata del contratto.

A titolo esemplificativo:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- altre giornate di sospensione delle attività didattiche;
- periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, ove non interessato da obblighi di servizio.

A tal riguardo, la citata sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno.

Monitoraggio da parte dell'Ufficio del personale

L'Ufficio del personale procederà al monitoraggio delle ferie del personale a tempo determinato, con particolare riguardo a:

- durata del contratto;
- ferie spettanti;
- ferie maturate;
- ferie richieste;
- ferie autorizzate;
- ferie effettivamente fruiti;
- eventuale residuo alla scadenza del contratto.

Il monitoraggio sarà effettuato anche al fine di assicurare che ciascun dipendente sia posto concretamente nella condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie.

Disposizioni finali

Tutto il personale docente, educativo ed ATA a tempo determinato è invitato a **programmare tempestivamente la fruizione delle proprie ferie** durante la vigenza del contratto.

In particolare:

- a) Per il personale docente ed educativo, la fruizione dovrà essere programmata prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nel rispetto degli obblighi di servizio.
- b) Per il personale ATA, la fruizione dovrà essere programmata compatibilmente con le esigenze di servizio e con il piano ferie dell'Istituto.

La presente circolare:

1. sarà pubblicata nella **Bacheca ARGO**, all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Istituto e sarà considerata portata a conoscenza del personale interessato secondo le modalità previste per le comunicazioni interne.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Giuseppa MANDINA

(Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)



Il 02/10/2026 alle 17:28:26,
Giuseppa Mandina ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.